

REGOLAMENTO (CE) N. 1037/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1º luglio 2005

recante misure di emergenza per la protezione e la ricostituzione dello stock di acciuga nella sottozona CIEM VIII

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Recenti informazioni scientifiche provenienti dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) indicano la necessità di adottare provvedimenti urgenti per la protezione e la ricostituzione dello stock di acciuga nella sottozona CIEM VIII. Occorre pertanto vietare le attività di pesca in questione per un periodo di tre mesi, con effetto immediato.
- (2) Durante il periodo di chiusura, la Commissione valuterà se sia il caso di riconsiderare il provvedimento di chiu-

sura, previa consultazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

- (3) È quindi opportuno che la Commissione adotti, di propria iniziativa, misure di emergenza per proteggere lo stock di acciuga,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È vietata la pesca dell'acciuga nella sottozona CIEM VIII. È inoltre vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare acciughe catturate nella sottozona CIEM VIII dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica per un periodo di tre mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º luglio 2005.

Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.